

ENRICO RIZZIOCN = ENRICO RIZZIO
C = IT*Cantores
mundi***ASSOCIAZIONE CANTORES MUNDI****VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI N° 3**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE, alle ore 21,00, si è riunita l'Assemblea convocata presso la sede dell'Associazione di via A.Giordano a Borgosesia, composta dai seguenti soci votanti:

1. AIETTI Stefano	P	22. PANCERA Valerio	P
2. BONOLA Maria Elisabetta	P	23. PEZZOTTI Flavia	A
3. BORELLI Enrica	P	24. PIN Valentino	P
4. BRUSOTTI Caterina	A	25. REGIS Michele	A
5. CAMPORA Fulvia	P	26. RENOLFI Delna	P
6. CASAROTTI Arcadio	A	27. RIZZIO Enrico	P
7. CESA Angelo	P	28. SCARCELLA Amalia	P
8. COATES Renata	A	29. SERRAVALLE Monica	P
9. COLOMBO Paolo	A	30. SITZIA Paolo	P
10. CORRADINO Manuela	A	31. SONCIN Susanna	A
11. DEBIAGGI Michela	P	32. TOGNIN Maurizia	A
12. FERRACIN Paola	P	33. ZAMBON Gianfranco	A
13. ISONI Nunzio	A	34. ZORZATO Fiorenza	P
14. LANGHI Manuela	A		
15. LOVATTO Alberto	A		
16. MANNOZZI Katiuscia	P		
17. MARAZZA Maria Teresa	P		
18. MORA Paola	A		
19. MORETTI Sandra	A		
20. NEGRI Anna	P		
21. PANCERA Gabriele	P		

Risultano presenti N. 19 Soci votanti.

Il Presidente RIZZIO Enrico, constatata la validità della seduta, la dichiara aperta.

Segretario verbalizzante: ZORZATO Fiorenza.

Punto UNICO all'odg: Approvazione dello Statuto dell'Associazione di promozione sociale "Cantores Mundi Borgosesia".

Il Presidente dà atto che ciascun socio ha ricevuto copia dello Statuto che si andrà ad approvare, e spiega le considerazioni che hanno motivato la variazione dello Statuto vigente e l'aggiunta all'attuale denominazione dell'Associazione di: "Borgosesia", che oltre ad essere la

città sia di origine che di sede dell'associazione stessa, servirà a meglio identificarla in quanto esiste un'omonima associazione in Sardegna.

Spiega come la scelta di far parte degli Enti del Terzo Settore nella categoria APS, siano stati suggeriti da Feniarco e per la stesura dello Statuto ci si sia avvalsi del Centro Territoriale Volontariato di Vercelli, anche su indicazione della Regione Piemonte.

Invita quindi l'Assemblea a chiedere eventuali delucidazioni e chiarimenti.

Tutti i presenti confermano di aver letto la copia di statuto in loro possesso e di non avere obiezioni né chiarimenti da chiedere.

Il Presidente, mette ai voti lo Statuto presentato,

L'Assemblea all'unanimità

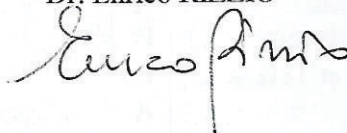
DELIBERA

di approvare la bozza di Statuto allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

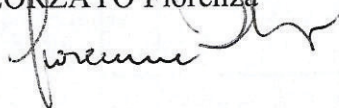
Esaurito l'argomento alle 22,45 si dichiara chiusa la seduta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Enrico RIZZIO



IL SEGRETARIO verbalizzante
ZORZATO Fiorenza



6 GEN. 2022

Registrato a Borgosesia il _____

Al n. 3 serie 3^a

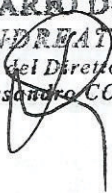
Tributi liquidati: ESENTI

di cui imposta di bollo: _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Laura ANDREATTA (*)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale
Dott. Alessandro COFANO



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"CANTORES MUNDI BORGOSIESIA"

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ll. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) l'Associazione "Cantores Mundi Borgosesia" che riprende la tradizione e continua l'operato dell'Associazione "Cantores Mundi" costituita il 5 ottobre 1985.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Borgosesia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori dei Pubblici Registri, presso i quali l'Organizzazione è iscritta.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE). Solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (ENTE DEL TERZO SETTORE).
4. La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Ha finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, culturali e artistiche. Opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità: promozione della cultura musicale e valorizzazione della corallità in tutte le sue forme, promuovendone l'importanza e favorendone la diffusione, nelle più svariate accezioni. Ha, inoltre, finalità di studio, didattiche e formative. Integra la sua attività con le risorse umane e culturali del territorio valorizzandone le potenzialità in modo sinergico.

Art.3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art.2 ed al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dell'Associazione, la stessa si propone, ai sensi dell'art.5 del Codice di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale: d,f,k,i,l.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende:
 - Organizzare, promuovere e partecipare a concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni concerto, viaggi di studio e attività simili, a livello nazionale ed internazionale;
 - Ideare, gestire, attivare e aderire a corsi di formazione e di orientamento per coristi, direttori e singoli associati, con particolare attenzione allo studio della vocalità;
 - Pubblicare, valorizzare e diffondere materiale musicale e discografico, ivi compresa eventuale rivista associativa, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, materiali audiovisivi e qualsiasi altro progetto o iniziativa destinati alla collettività;
 - Svolgere attività di ricerca musicologica ed etnomusicologica;
 - Collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione musicale nell'ambito della scuola e di altre realtà sociali del territorio;
 - L'ASSOCIAZIONE potrà, altresì, realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice e dei successivi decreti attuativi.
3. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13, comma 6, del Codice.



4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n.445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art.17 del Codice;
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria;
8. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 del Codice;
9. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art.4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del fondo sociale europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al

raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;

- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi provenienti da convenzione con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio di inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.

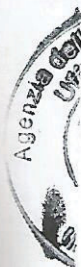
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 5 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste al fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.5

Soci

1. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art.35 del Codice del Terzo Settore - d.lgs. 117/2017.
2. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale) che condividano gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 3 dell'art.35 del Codice, l'ammissione come associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, potrà effettuarsi a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale.



3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.

Art.6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data di deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;

- senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci;
 8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega;
 9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione;
 10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività;
2. I Soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
3. I Soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa.



Art. 8

Quota Associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 10 gennaio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario - Tesoriere;
- il Direttore artistico;
- la Commissione artistica.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data e l'orario

- della prima convocazione e della seconda convocazione che dovrà avere luogo in un giorno diverso dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente, o in sua assenza da un componente dell'assemblea appositamente eletto. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci che siano maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
 5. Ciascun associato dispone del voto singolo. Ogni socio può disporre al massimo di due deleghe.

Art.11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del Codice;
 - discute ed approva il programma di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - elegge il Presidente;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti per legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art.3 del presente Statuto;
- delibera sull'esercizio e sulla individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 del presente Statuto;
Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (5) sino ad un massimo di nove (9) consiglieri scelti tra i soci, che rimangono in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo, l'Associazione può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero dei consiglieri in seno al Consiglio Direttivo;
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti, il vice presidente, il tesoriere, il segretario;
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione dalla successiva riunione ordinaria, e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'assemblea dei soci;
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono





all'assemblea, in particolare esso svolge le seguenti attività:

attuа tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;

- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art.3, dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo;
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ve ne sia fatta domanda dal almeno un terzo (1/3) dei componenti e comunque con scadenza almeno trimestrale;
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque (5) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo;
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo;
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della

maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera NON approvata;

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 14

Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci nel suo seno; ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
2. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- 4.

Art. 15

Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione;
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e doveri degli altri soci dell'Associazione.



Art. 16

Direttore Artistico

Il Direttore Artistico, nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile della gestione e dello sviluppo dell'attività artistica, didattica e culturale dell'Associazione, di cui definisce le strategie ed i contenuti formativi ed artistici. Il Direttore si avvale della collaborazione di maestri preparatori e istruttori da Lui designati ed è responsabile del loro operato. Presiede la Commissione Artistica dell'Associazione. Se socio, gode di tutti i diritti e doveri dei soci dell'Associazione.

Art. 17

Commissione Artistica

La Commissione Artistica è costituita dal Direttore Artistico, che la presiede, e dagli istruttori del Coro, da Lui designati, siano essi soci o persone esterne.

La Commissione artistica è l'organismo collegiale di discussione e monitoraggio dell'attività formativa e didattica dell'Associazione, con compiti gestionali, consultivi e propositivi. Essa gestisce i rapporti con i coristi, riferendo al Direttore artistico ed al Consiglio Direttivo. I membri della Commissione artistica possono partecipare all'Assemblea dei soci ed al Consiglio Direttivo per discutere, relazionare e riferire sull'attività svolta o in corso.

I componenti della Commissione artistica, se soci, godono di tutti i diritti e doveri dei soci dell'Associazione.

Art. 18

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione D.lgs n.117/2017;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del terzo settore (di cui all'art.45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2, avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 19

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.